

Regolamento didattico generale

Indice

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI pag. 5

TITOLO I - OFFERTA DIDATTICA

Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio attivati pag. 7

Titoli rilasciati dall'Istituzione pag. 9

Ammissione ai Corsi di studi pag. 9

Corsi di Diploma Accademico di 1° Livello (CDA) pag. 9

Corsi Master Accademici di 1° Livello pag. 10

Corsi Annuali (Qualifica Professionale Regione Lazio) pag. 11

TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Strutture didattiche e/o di ricerca pag.11

Dipartimento pag.12

Scuole pag.14

Corso di Diploma di 1° livello CDA pag.14

TITOLO III – CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI

Conseguimento del diploma di 1° livello (CDA) pag.15

Conseguimento del diploma di Master di 1° livello pag.15

Conseguimento dell'attestato di Qualifica Professionale Regione Lazio pag.15

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio pag.15

Valutazione pag.16

TITOLO IV - CORSI MASTER ACCADEMICI DI 1° LIVELLO

Attivazione pag.17

Conseguimento del Diploma pag.17

Organi	pag.17
Finanziamento	pag.17
TITOLO V - SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI	
Corsi di orientamento	pag. 18
Attività integrative	pag. 18
Attività formative autogestite dagli studenti	pag. 18
Corsi di formazione, attività stagistiche e seminari	pag. 20
Corsi e attività di perfezionamento all'estero	pag. 20
PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA	
DISPOSIZIONI GENERALI	
Figure professionali dell'organizzazione didattica	pag.21
Manifesto degli studi	pag.21
Crediti Formativi Accademici (CFA)	pag.21
Ordinamenti didattici dei corsi di studio	pag.22
Regolamenti didattici dei corsi di studio	pag.23
Valutazione	pag.24
TITOLO VI – PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA	
Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e dei Corsi di studi	pag. 24
Programmazione didattica	pag. 25
Piano degli studi annuale	pag. 27
Piano di utilizzo degli spazi e degli orari	pag. 27
Manifesto annuale degli studi	pag. 28
Coordinamento delle attività didattiche	pag. 28
Verifica dei risultati delle attività formative	pag. 29
TITOLO VII – ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI	
Forme didattiche	pag. 29
Corsi di insegnamento	pag. 30
Attività culturali	pag.30

Tirocini pag. 30

TITOLO VIII - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Accertamento della preparazione degli studenti pag.31

Ammissione agli esami di profitto pag.33

Commissione degli esami di profitto pag.33

Ammissione ai corsi di studio pag.34

Prova finale di diploma pag.34

TITOLO IX - QUALITÀ DELLA DIDATTICA

Attività di orientamento e tutorato pag.37

Ufficio Erasmus e per l'internazionalizzazione pag.38

TITOLO X - TITOLI ACCADEMICI

Rilascio dei Diplomi accademici pag. 38

Rilascio di titoli congiunti pag. 38

Certificazioni dei titoli di studio pag. 39

TITOLO XI - STUDENTI

Rapporto formativo pag. 39

Immatricolazioni pag. 40

Iscrizioni e libretti accademici personali pag. 41

Immatricolazione in base a titolo di studio straniero pag. 41

Iscrizione di diplomati pag. 42

Iscrizione a corsi singoli pag. 42

Curricula e piani di studio individuali pag. 43

Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive pag. 43

Sanzioni disciplinari pag. 44

TITOLO XII - MOBILITÀ STUDENTESCA ESTERNA E INTERNA

Trasferimento ad altre Accademie pag. 45

Trasferimenti da altre Istituzioni pag. 46

Rev 04/10/2017

Pagina 3 di 49

Quasar Progetto s.r.l. - via Crescenzo, 17/A - 00193 Roma - p.iva IT04095221000 - REA 729012 - t. (+39) 06 8557078 - info@quasar.university - www.quasar.university

Passaggi di corso	pag. 46
Riconoscimento degli studi pregressi	pag. 47
Sospensione e interruzione temporanea degli studi	pag. 48
Decadenza della qualifica di studente	pag. 48
Cessazione della qualifica di studente	pag. 49
TITOLO XIII - DIRITTO ALLO STUDIO	
Diritto allo studio	pag.49
Studenti diversamente abili	pag. 50
TITOLO XIV - NORME FINALI E TRANSITORIE	
Norme finali e transitorie	pag. 50

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

1. per Ministro o Ministero o MIUR, il Ministro o il Ministero dell'istruzione, dell'università e - della ricerca;
2. per Istituzione o Quasar Design University s'intende Istituto Quasar Progetto s.r.l. legalmente riconosciuto;
3. per Agenzia: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
4. per C.A., il Consiglio Accademico di QDU;
5. per C. di A., il Consiglio di Amministrazione di Quasar Progetto s.r.l.;
6. per CDP il Collegio dei professori dell'Accademia;
7. per sistema, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
8. per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata ed integrata dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
9. per Decreti Ministeriali, il D.M. n°89 del 03-07-2009 e n°123 del 30-09-2009 emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 10 del D.P.R. 8 luglio 2005, n.212.
10. per regolamenti didattici, i regolamenti adottati da QDU, redatti nel rispetto del D.P.R. n.212 dell' 8 luglio 2005, che regolano gli ordinamenti dei singoli corsi di studio.
11. per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, ovvero i cicli di studio, i piani di studio, moduli, crediti, esami, stage, tirocini, altre attività formative, studi all'estero, tesi, valutazione, test di accesso, studenti e commissioni;
12. per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n°89 del 03-07-2009;
13. per area disciplinare, l'insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
14. per titoli di studio, i diplomi che si possono conseguire presso QDU come di seguito definiti:

Diploma Accademico di 1°;
Diploma di Master Accademico di 1° livello;
Diploma di Qualifica Professionale Regione Lazio;
Diploma di Quasar Design University;

15. per dipartimento, la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
16. per Manifesto degli studi, il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di studio istituiti ed attivati da QDU;
17. per organi di riferimento, gli organismi nominati, eletti, istituiti secondo normativa di riferimento;
18. per CDA il Corso di Diploma Accademico di 1° livello;
19. per CQP, i Corsi di Qualifica Professionale autorizzati e riconosciuti dalla Regione Lazio;
20. per Master, i Master Accademici di 1° livello.
21. per scuola, l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
22. il presente Regolamento didattico come previsto dalla normativa di riferimento e dallo statuto di autonomia di QDU - Quasar Design University:
 - a. disciplina l'ordinamento dei corsi di studio svolti nell'Istituto per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui all'art. 2 comma 5 della Legge 508/1999;
 - b. detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall'Accademia in attuazione dell'art. 3 del DPR 212/2005;
 - c. disciplina l'ordinamento dei corsi di studio di qualifica professionale svolti nell'Istituto per conseguimento delle Qualifiche Professionali/Regione Lazio;
 - d. disciplina la carriera accademica e didattica degli studenti.
23. per corsi di studio, i corsi di indirizzo attivati all'interno della scuola, ovvero i corsi di diploma accademico di 1° livello come da D.M. n°123 del 30-09-2009; i corsi di diploma di Master accademici di 1° livello come da art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005 n.212; i corsi di qualificazione professionale come da D.L.G.S. del 16.01-2013 n°13, i corsi liberi autorizzati dal C.A. di QDU;

24. per credito formativo accademico, di seguito CFA, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio accademici;
25. per credito formativo Quasar, di seguito CFQ, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio di qualificazione professionale o liberi;
26. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizza il profilo culturale e professionale e al quale è finalizzato il Corso di studio;
27. per curriculum, l'insieme delle attività formative ed integrative, specificate nel Regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
28. per debito formativo, la mancanza degli specifici requisiti culturali determinati dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studi;
29. per attività formativa integrativa, ogni attività organizzata o prevista da QDU al fine di assicurare il completamento della formazione culturale e professionale.

TITOLO I - Offerta Didattica

Dipartimenti, Scuole e Corsi di studio istituiti

Art. 1. I corsi di studio attivati da QDU sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento;

Art. 2. eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel seguente Regolamento; previa autorizzazione all'erogazione del Corso da parte della Regione Lazio per i corsi di qualificazione professionale; previa delibera del C.A. per tutti i corsi Quasar.

Art. 3. QDU organizza, e può organizzare ai sensi dell'art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:

- a. corsi di diploma accademico di 1° livello (CDA);

Art. 4. QDU organizza, e può organizzare i seguenti corsi Master di diploma accademico, post laurea o post diploma accademico, strutturati nel rispetto della riforma universitaria legge 509/1999. I corsi Master sono conformi quanto a struttura, durata, livello scientifico ed efficacia professionalizzante a quanto previsto dal MIUR e rilasciano diploma accademico di Master di 1° livello;

- b. corsi Master di 1° livello/AFAM

Art. 5. QDU organizza, e può organizzare i seguenti corsi post diploma di alta formazione professionale, riconosciuti dalla Regione Lazio, diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:

- c. corsi di qualificazione professionale (CQP)

Art. 6. QDU organizza, e può organizzare inoltre le seguenti attività formative:

- a. stages, seminari e workshop, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;
- b. corsi e laboratori per l'educazione permanente, anche in collaborazione e scambio con altre Istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie pubbliche e private in ambito nazionale ed internazionale;
- c. Summer Courses specialmente orientati gli studenti universitari non italiani;
- d. corsi intensivi e di orientamento per studenti;
- e. corsi liberi.

Art. 7. L'Istituto può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento alla formazione professionale.

Art. 8. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art.9. Le iniziative didattiche sono istituite e attivate su proposta delle strutture competenti con delibera del C.A.; esse vengono altresì deliberate dal C. di A., per quanto di competenza.

Titoli rilasciati dall'Istituzione

Art.10. L'Istituzione, alla fine dei rispettivi corsi di studio rilascia i titoli corrispondenti;

Art.11. I titoli rilasciati dall'Istituzione nell'ambito del sistema AFAM, al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima Scuola, sono equivalenti sotto tutti gli aspetti giuridici. Oltre alla Scuola di appartenenza, in essi saranno indicate denominazioni particolari coincidenti con quella del Corso di studi corrispondente;

Art.12. Il conseguimento dei titoli di studio, nel rispetto delle Leggi e dei decreti ministeriali in vigore, avviene secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento;

Art.13. Sulla base di apposite convenzioni, l'Istituzione può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Istituzioni italiane e straniere. Nel caso di convenzioni con Istituzioni straniere, la durata dei Corsi di studi può essere variamente determinata, anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento;

Art.14. I titoli rilasciati dall'Istituzione nell'ambito del sistema Qualifiche professionali Regione Lazio, al termine di Corsi di studio appartenenti alla medesima gestione, sono vevoli sotto tutti gli aspetti giuridici.

Ammissione ai Corsi di studi

Art.15. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studi, la loro articolazione didattica, le forme di verifica periodica e finale dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi regolamenti, fatte salve le indicazioni di cui ai successivi articoli.

Corsi di Diploma Accademico di 1° livello (CDA)

Art.16. Il CDA ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e conoscenze tecniche e artistici-culturali e di contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali, e garantisce l'accesso ai corsi di studi di 2° livello come dettato dagli specifici regolamenti e ordinamenti di Scuola.

Art.17. L'ordinamento didattico di ciascun corso viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal C.A.

Art.18. Per essere ammessi ad un CDA occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali.

Art.19. Per conseguire il Diploma Accademico di 1° livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti.

La durata normale del Corso è di tre anni.

Art.20. Ove si preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad una prova definita dal Regolamento di Corso e recepita nel Manifesto degli studi.

Art.21. Dai singoli regolamenti dei CDA, possono essere richiesti altri requisiti formativi e culturali per l'accesso e possono essere previste modalità perché lo studente possa provvedere all'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale;

Art.22. Il regolamento del Corso può anche prevedere la partecipazione ad attività formative propedeutiche, svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni, in vista dell'accesso al primo anno;

Art.23. La verifica dei requisiti formativi e culturali eventualmente richiesti per l'assolvimento del debito formativo può avvenire anche a conclusione di specifiche attività formative;

Art.24. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal regolamento del Corso di diploma, non è positiva, il Coordinatore della Scuola e/o del Corso, sentito il Consiglio di Scuola cui afferisce, indica gli specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di corso, ovvero può determinare una durata curriculare degli studi diversa da quella ordinaria.

Corsi Master Accademici di 1° Livello

Art.25. Il Corso Master è un corso di perfezionamento alla cui conclusione è rilasciato il titolo corrispondente.

Art.26. L'Istituzione può attivare e attiva Master destinati a studenti in possesso di Diploma Accademico di 1° livello, Laurea o altro titolo riconosciuto almeno di pari livello.

Art.27. I Master possono essere istituiti anche in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee; I Master possono avvalersi di specifico supporto organizzativo e gestionale su delibera del C. di A.;

Art.28. I relativi regolamenti didattici possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze chiaramente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro;

Art.29. L'offerta didattica dei Corsi di Master deve essere finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esistenza reale e le provate esigenze del mercato del lavoro, in ambito non solo locale;

Art.30. A tale scopo l'impostazione degli Ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità.

Corsi Annuali (Qualifica Professionale REGIONE LAZIO)

Art.31. I corsi di Qualificazione Professionale di QDU sono autorizzati dalla Regione Lazio e rilasciano qualifiche professionali inserite all'interno di un repertorio di qualifiche unificato sul territorio nazionale, a garanzia della spendibilità del titolo. Le nuove Qualifiche regionali inoltre sono inserite all'interno del quadro europeo dell'E.Q.F. (European Qualification of Framework), a garanzia dell'avvenuta unificazione delle carriere scolastiche ed universitarie e della spendibilità del titolo anche a livello europeo;

Art.32. L'ordinamento didattico di ciascun corso viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal C.A.;

Art.23. Per essere ammessi ad un CQP occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti e nel rispetto degli accordi internazionali;

Art.34. Per conseguire il diploma di qualifica professionale lo studente deve avere acquisito i 60 CFQ previsti e obbligatoriamente maturato almeno l'80% di frequenza al corso, pena la perdita del titolo stesso. La durata di ciascun Corso è definita di singolo regolamento;

Art.35. Ove si preveda una limitazione degli accessi, l'ammissione è subordinata ad un colloquio di orientamento con il coordinatore didattico del corso specifico.

TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE E/O DI RICERCA

Art.35. Sono strutture didattiche e/o di ricerca dell'Istituto:

- a. i Dipartimenti stabiliti dal D.P.R. 8 luglio 2005 n.212 in cui confluiscono le Scuole;
- b. le Scuole con le loro articolazioni in Corsi di Diploma di 1° livello (CDA), 2° livello (CDSA), 2° livello a ciclo unico e Corsi di Specializzazione;
- c. le strutture didattiche speciali, comprese quelle che curano la formazione integrativa e di perfezionamento di eccellenza, ovvero i Master;

Art.37. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni;

Art.38. Ciascuna struttura didattica è rappresentata da un Coordinatore nominato con ratifica dal C.A.;

Art.39. Attraverso l'adozione di specifici Regolamenti, emanati con decreto del Direttore Scientifico,

sentito il C.A., per il funzionamento delle strutture didattiche e/o di ricerca, successivamente, potrà essere prevista, anche se non contemplata dallo Statuto di QDU, l'istituzione di organi ristretti all'interno di ciascuna struttura, cui delegare alcune funzioni o demandare lo svolgimento di particolari attività;

Art.40. I Corsi di studio istituiti presso le Scuole sono quelli di cui agli allegati ordinamenti didattici. Il funzionamento delle Scuole è disciplinato dai relativi regolamenti;

Art.41. Le modifiche ai regolamenti delle strutture didattiche e/o di ricerca sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal C.A., sentiti i Coordinatori delle strutture didattiche competenti.

Dipartimento

Art.42. Il dipartimento è struttura organizzativa di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti, in cui confluiscono i professori dell'Istituto;

Art.43. Il dipartimento è dotato di un regolamento interno che disciplina, tra l'altro, eventuali corsi di specializzazione, di formazione alla ricerca e master afferenti. Il regolamento di dipartimento è parte integrante del regolamento generale di QDU;

Art.44. E' possibile l'attivazione di istituti dipartimentali e interdipartimentali tra più istituzioni AFAM e Università presenti sul territorio.

Art.45. Ferma restando l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli professori, il dipartimento esercita le seguenti funzioni:

- a. Promuove e coordina l'attività didattica e di ricerca nell'ambito delle scuole ad esso afferenti, elaborandone i relativi piani annuali e pluriennali;
- b. Concorre allo svolgimento dell'attività didattica e ai piani dell'offerta formativa nei settori artistici e culturali di competenza, secondo le indicazioni delle Scuole e del C.A. e in base alle risorse disponibili;
- c. Coordina la programmazione didattica e di ricerca interdisciplinare e multidisciplinare delle aree di competenza;
- d. Propone l'istituzione di corsi di specializzazione, di formazione alla ricerca artistica e di perfezionamento e Master, organizzandone le relative attività e strutture didattiche;
- e. Avanza al C.A. e C. di A. richieste di spazi, dotazioni materiali e finanziarie, per lo sviluppo e l'attuazione dei piani di ricerca;

f. Programma tutte le attività di supporto aggiuntive e integrative all'ordinaria attività didattica e di ricerca, presentandone dettagliata relazione culturale, organizzativa e finanziaria al C.A. che delibera in materia.

Art.47. Le istituzioni di Dipartimenti avverranno con decreto del Direttore Scientifico dell'Istituto su delibera del C.A. e parere conforme del C. di A.;

Art.48. Ogni docente, in conformità al settore disciplinare in cui opera, sceglie a quale dipartimento afferire¹. La mancata opzione del dipartimento di afferenza da parte del docente comporta l'assegnazione d'ufficio ad opera del C.A. Ogni 3 anni il singolo professore ha diritto a formulare domanda di afferenza ad altro dipartimento, in conformità agli obiettivi del dipartimento rispetto al programma di ricerca del docente;

Art.49. Sono organi del dipartimento:

a. Il Coordinatore di dipartimento, che rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio di dipartimento. Viene eletto dal Consiglio di dipartimento fra i professori afferenti al dipartimento medesimo ed è nominato con decreto del direttore scientifico. Dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Il Coordinatore può designare, fra i componenti del consiglio, un vice- coordinatore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento;

b. Il Consiglio di dipartimento, che è l'organo d'indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività di ricerca, è formato da tutti i professori afferenti al dipartimento, nonché da una rappresentanza di 2 studenti designati dalla Consulta degli studenti.

Scuole

Art.50. Le singole Scuole hanno la responsabilità didattica e di funzionamento dei corsi di diploma di 1° livello, nonché dei Master di 1° livello ad esse afferenti.

All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più Corsi di diploma in relazione a specifici contenuti;

Art.51. Esse sono rette da un Consiglio di Scuola composto da tutti i docenti afferenti alla Scuola e da 1 rappresentante degli studenti iscritto ai corsi di diploma afferenti la Scuola, designato dalla Consulta degli Studenti;

¹ Nelle more del presente Regolamento, essendo attualmente un unico Dipartimento questo regola si intende inattiva.

Art.52. I Consigli di Scuola sono presieduti da un Coordinatore, eletto tra i professori di ruolo per un periodo di tre anni, rinnovabile;

Art.53. Nel caso in cui una Scuola attivi più Corsi di diploma, sarà designato un responsabile di Corso, eletto dal Consiglio di Corso, che comprende tutti i docenti afferenti al corso, nominato dal Direttore Scientifico.

Corso di Diploma di 1° livello CDA

Art.54. Il Consiglio di Corso di diploma coincide con il Consiglio di Scuola, laddove nella Scuola sia attivo un solo Corso di Diploma, anche se con più percorsi;

Art.55. Nel caso di più Corsi di Diploma afferenti alla stessa Scuola; l'organizzazione, il coordinamento e il controllo delle attività didattiche e formative del CDA singolo sono affidate al Consiglio di corso di diploma che verrà istituito, avente il compito di:

- a. provvedere al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
- b. proporre programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative, coordinarne lo svolgimento, proporre iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico;
- c. formulare al C.A. proposte in ordine all'utilizzo delle risorse;
- d. proporre la definizione e le modifiche dei regolamenti didattici di corso.

Art.56. Il Consiglio di corso è costituito:

- a. da tutti i professori che ricoprono un insegnamento del corso, nonché da una rappresentanza di 1 studente iscritto al corso, designata dalla Consulta degli Studenti.
- b. dal Coordinatore del corso, eletto tra i professori del Consiglio di corso per un periodo di 3 anni rinnovabile.

TITOLO III – CONSEGUIMENTO DEI DIPLOMI

Conseguimento del diploma di 1° livello (CDA)

Art.57. Per conseguire il diploma di 1° livello, lo studente deve acquisire 180 CFA, comprensivi degli insegnamenti, di altre attività formative e della prova finale secondo quanto definito dal presente

Rev 04/10/2017

Pagina 14 di 49

Quasar Progetto s.r.l. - via Crescenzo, 17/A - 00193 Roma - p.iva IT04095221000 - REA 729012 - t. (+39) 06 8557078 - info@quasar.university - www.quasar.university

Regolamento. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver dimostrato le conoscenze di base della lingua straniera e, secondo modalità e per un numero di crediti definiti dagli ordinamenti didattici, e acquisiti attraverso il sostenimento di una prova di idoneità.

Conseguimento del diploma di Master 1° livello

Art.58. Per conseguire il diploma di Master di 1° livello, lo studente deve acquisire 60 CFA, comprensivi degli insegnamenti, di altre attività formative, dello stage e della prova finale secondo quanto definito dal presente Regolamento.

Conseguimento del diploma di Qualifica Professionale/Regione Lazio

Art.59. Per conseguire il diploma di Qualifica Regionale/Regione Lazio, lo studente deve acquisire 60 CFQ, comprensivi degli insegnamenti e di altre attività formative secondo quanto definito dal presente Regolamento. Per essere ammesso agli esami regionali finali lo studente deve aver conseguito l'80% delle presenze rispetto alle ore totali previste dal Corso, pena l'inammissibilità agli esami e la perdita del conseguimento del titolo.

Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

Art.60. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio disciplinano le modalità della prova, che può comprendere una esposizione dinanzi ad un'apposita commissione, e le modalità della valutazione conclusiva, che terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità d'acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante;

Art.61. Per accedere alla prova finale di tesi lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti formativi previsto dal relativo Regolamento di Corso;

Art.62. Lo svolgimento delle prove finali accademiche è sempre pubblico.

Art.63. Per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° si rimanda al regolamento tesi già vigente;

Art.64. Le commissioni giudicatrici della prova finale di tesi abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Direttore Scientifico e sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici e comunque composte almeno da tre membri docenti.

Art.65. Il Presidente della commissione giudicatrice di tesi è il Direttore Didattico o un suo delegato, scelto tra i docenti afferenti alla Scuola che rilascia il titolo. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Scuole diverse da quelle cui sono iscritti i candidati;

Art.66. La valutazione della prova finale di tesi è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 15 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 95. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnato al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è settanta cento decimi;

Art.67. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre sessioni, opportunamente distribuite nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dai regolamenti didattici;

Art.68. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle convenzioni che lo determinano;

Art.69. Per i Corsi di Qualificazione Professionale il titolo di studio è conferito a seguito di prove finali, distribuite in due giornate prestabilite all'atto dell'avvio del Corso in oggetto presso la Regione Lazio;

Art.70. Per accedere agli esami regionali lo studente dovrà aver maturato almeno l'80% di frequenza sul monte ore totale del Corso pena l'ammissione agli esami regionali e la perdita della qualifica professionale;

Art.71. Gli esami regionali si svolgono in due giornate, prefissate all'atto dell'avvio del relativo corso. Durante la prima giornata di svolge la prova pratica della durata di 4 ore, durante la seconda la prova scritta (test a risposta multipla) ed il colloquio orale.

Valutazione

Art.72. Il Nucleo di valutazione provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività didattica dei singoli corsi di diploma mediante:

- a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze;
- b. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c. l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati.

Art.73. Tali verifiche sono esposte nella relazione annuale del NdV e saranno prese in esame da ciascun Consiglio di corso e dal CA.

TITOLO IV - CORSI MASTER ACCADEMICI DI 1° LIVELLO

Attivazione

Art.74. Un corso Master viene istituito su proposta di uno dei Consigli competenti e approvata dal C.A.

Art.75. L'attivazione del Master e il relativo decreto del Direttore Scientifico di attivazione, devono indicare:

- a. Gli obiettivi formativi del Corso;
- b. la durata e il periodo di svolgimento del Master;
- c. il numero massimo di partecipanti;
- d. le modalità di accesso dei partecipanti;
- e. l'ammontare della tassa di iscrizione e la quota di partecipazione del corso.
- f. la sede di svolgimento del master che può essere anche diversa da quella dell'Istituto.

Art.76. La proposta didattica dopo l'approvazione degli organi, sarà trasmessa al Miur per la verifica di congruità con le apposite linee generali.

Conseguimento del Diploma

Art.76. Per conseguire il diploma di Master Accademico di 1° livello, lo studente deve aver acquisito non meno di 60 CFA;

Art.77. La prova finale consiste nella realizzazione di un progetto finalizzato agli obiettivi formativi del Master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, che dimostri l'acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità del corso, con discussione pubblica davanti ad una commissione nominata dal C.A. dell'Istituto.

Organi

Art.78. Il corso è organizzato e seguito da:

- a. Il Direttore del Master che vigila sul suo corretto funzionamento, ha responsabilità della gestione e conclusione del corso, presenta al C.A. la relazione finale sui risultati conseguiti;
- b. L'eventuale Consiglio del Master, composto dai docenti interessati che nell'ambito del corso, oltre alla funzione didattica, esercitano quella di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali.

Finanziamento

Art.79. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del Master si provvede con introiti derivanti da quote d'iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

TITOLO V - SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Corsi di orientamento

Art.80. L'Istituto, d'intesa con le strutture scolastiche territoriali, ha facoltà di organizzare corsi di orientamento pre accademico, riservati agli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole medie secondarie di II grado, secondo forme e modalità stabilite in apposito accordo di collaborazione;

Art.81. Le strutture didattiche, mediante cicli di lezioni o esercitazioni introduttive, ovvero mediante altre iniziative di carattere didattico-culturale, organizzano, in collaborazione col servizio Tutorato e orientamento dell'Istituto, corsi di orientamento, al fine di fornire agli studenti un livello di informazione preventiva sufficiente per le scelte da compiere nel corso degli studi;

Art.82. L'Istituto può altresì organizzare brevi corsi di orientamento ai propri diplomati atti a fornire ogni elemento informativo utile circa l'iscrizione a corsi post-diploma.

Attività integrative

Art.83. Allo scopo di favorire l'assolvimento di debiti formativi, le strutture didattiche possono programmare annualmente attraverso i loro organi, previa delibera del C.A., l'istituzione di attività formative integrative e propedeutiche svolte dai docenti;

Art.84. Ove se ne ravvisi la necessità, l'Istituto può organizzare, come da Art. 7 D.P.R. 212, corsi propedeutici svolti eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore;

Art.85. I corsi propedeutici possono sostituire eventuali esami di ammissione se istituiti per raggiungere eventuali prerequisiti richiesti per iscrizione ai corsi e livelli vari;

Art.86. Dette attività vengono emanate con decreto direttoriale.

Attività formative autogestite dagli studenti

Art.87. In attuazione del diritto degli studenti di svolgere attività formative autogestite, il C.A. e il C. di A. per quanto di loro competenza:

- a. autorizzano, previa presentazione di dettagliati progetti, l'utilizzazione di spazi da adibire alle predette attività alla Consulta degli Studenti e alle associazioni studentesche regolarmente riconosciute, compatibilmente con le prioritarie esigenze legate al regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto delle norme di sicurezza;
- b. possono concedere contributi finanziari per sostenere lo svolgimento di attività formative autogestite di elevato valore culturale, ovvero finalizzate ad una più proficua partecipazione degli studenti alla vita accademica, ovvero miranti ad offrire agli studenti occasioni di arricchimento culturale e professionale.

Art.88. All'inizio di ogni anno accademico, i progetti delle attività formative autogestite dagli studenti dovranno essere presentati al C.A. per le opportune approvazioni e al C. di A, per quanto di sua competenza;

Art.89. Le attività formative autogestite dagli studenti non potranno in ogni caso svolgersi in sostituzione di compiti istituzionali propri dell'Istituto;

Art.90. Le strutture didattiche dell'Istituto, nell'ambito della programmazione didattica e nel rispetto dei compiti istituzionali, possono avvalersi per lo svolgimento delle attività formative della collaborazione degli studenti, come singoli, Consulta o associazioni riconosciute;

Art.91. Non è consentito lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti all'interno dei locali dell'Istituto senza le prescritte autorizzazioni;

Art.92. I numeri dei crediti relativi all'attività autonomamente scelte dallo studente, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, saranno definite dagli ordinamenti didattici.

Corsi di formazione, attività stagistiche e seminari

Art.93. L'Istituto ha facoltà di organizzare stages, workshop, seminari anche in collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche e universitarie, con enti ed istituzioni artistico-culturali e di servizio in ambito nazionale ed internazionale;

Art.94. L'Istituto, anche in regime "conto terzi", ha la facoltà di organizzare attività stagistiche, seminari e corsi di formazione, su richiesta o autorizzazione di enti ed istituzioni;

Art.95. Lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti viene deliberato dal C.A. e attivato con decreto direttoriale che prevede:

- a. durata del corso, dello stage o del workshop;

- b. numero minimo e massimo di partecipanti;
- c. quote di iscrizione;
- d. sede e periodo di svolgimento;
- e. coordinatore;
- f. eventuali borse di studio.

Art.96. Le attività di cui al comma 2 possono essere finanziate da soggetti esterni.

Corsi e attività di perfezionamento all'estero

Art.97. L'Istituto può organizzare corsi di studio ed attività di perfezionamento presso Istituzioni accademiche e universitarie estere, sulla base di specifici accordi di cooperazione internazionale. Il C. di A. valuterà la concessione di borse di studio a concorso per la frequenza di tali attività.

PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

DISPOSIZIONI GENERALI

Figure professionali dell'organizzazione didattica

Art.98. Sono figure professionali necessarie all'organizzazione della didattica per l'offerta formativa e la ricerca dell'Istituto:

- a. direttore scientifico;
- b. direttore generale;
- c. coordinatore didattico;

Rev 04/10/2017

Pagina 20 di 49

Quasar Progetto s.r.l. - via Crescenzo, 17/A - 00193 Roma - p.iva IT04095221000 - REA 729012 - t. (+39) 06 8557078 - info@quasar.university - www.quasar.university

- d. docente a contratto;
- e. tutor.

Manifesto degli studi

Art.98. Il Manifesto degli studi è il documento annuale che contiene l'offerta didattica dei corsi di studio istituiti ed attivati dall'Istituto e disciplina e contiene informazioni su ordinamenti di riferimento, norme e procedure di accesso, requisiti e modalità di immatricolazione e iscrizione, importi delle tasse, quote e contributi, scadenze e gestione della carriera per gli studenti italiani e stranieri ad ogni livello;

- Le informazioni relative ai corsi Master sono contenute negli specifici bandi per l'accesso a ciascun corso che vengono pubblicati sul sito web di QDU.

Crediti Formativi Accademici (CFA)

Art.100. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell'Istituto sono organizzati sulla base di CFA/CFQ, quale misura dell'impegno di apprendimento dello studente in base alla normativa vigente;

Art.100. Per CFA si intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

Art.101. I CFA/CFQ corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall'art. 10, comma 4, lett. d) del DPR 212/2005;

Art.102. Ad 1 CFA/CFQ corrispondono 25 ore di lavoro per studente, come fissato dalla normativa vigente. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento sono pertanto definiti ordinamenti.

Art.103. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno;

Art.104. Ai sensi dell'art. 6 del DPR 212/2005, possono essere previste dalle strutture didattiche, forme di verifica periodica dei CFA acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi, nonché il numero minimo dei CFA da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti a tempo pieno o contestualmente impegnati in attività

lavorative;

Art.105. Il C.A. deliberando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, ha assegnato alle lezioni teoriche il 24%, alle attività teorico-pratiche il 40%, alle attività di laboratorio il 100%, rispetto all'impegno per ciascun credito;

Art.106. L'Istituto può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina, secondo criteri predeterminati nei regolamenti didattici di Dipartimenti, Scuole o Corsi;

Art.107. L'Istituto, in base all'art. 9 comma 4 del D.P.R. 212 determina il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.

Ordinamenti didattici dei corsi di studio

Art.108. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio accademici definiti ai sensi dell'art. 5 DPR 212/200, dei Corsi definitivi ai sensi del D.L.G.S. del 16.01-2013 n°13 e dei corsi liberamente definiti da QDU determinano l'offerta formativa complessiva dell'Istituto, distinguendola nei piani di studio relativi ai Corsi di vario livello appartenenti alle scuole e attribuendone l'afferenza ai dipartimenti e in particolare specificano:

- a. la denominazione del corso di studio;
- b. il dipartimento di appartenenza;
- c. gli obiettivi formativi specifici del corso di studio;
- d. i curricula in cui è eventualmente articolato il corso;
- e. le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
- f. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi a formazione di base, attività caratterizzanti, attività affini e integrative, attività autonomamente scelte dagli studenti;
- g. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- h. la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
- i. ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma di 1° livello, di diploma accademico di Master di 1° livello, ai corsi di qualificazione professionale, anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi

aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva;

Art.109. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di 1° livello sono individuati nell'allegato A al presente Regolamento ed afferenti a Scuole e Dipartimenti come da tabella A del D.P.R. 212. Con successivo regolamento ministeriale, si procederà ad eventuali modifiche e integrazioni, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema.

Regolamenti didattici dei corsi di studio

Art.110. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano e specificano gli aspetti organizzativi dei Corsi di Diploma Accademico di 1°, dei Corsi Accademici di Master di 1° livello e dei Corsi di Qualificazione Professionale;

Art.111. I regolamento didattico del corso di studio è proposto con delibera dell'organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato dal C.A e, per quanto di competenza, dal C. di A. secondo lo Statuto;

Art.112. Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d'insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:

- a. l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa;
- b. il settore disciplinare di appartenenza dell'insegnamento;
- c. il numero dei crediti formativi assegnati;
- d. gli obiettivi formativi specifici;
- e. l'eventuale articolazione in moduli;
- f. le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- g. la tipologia delle forme didattiche;
- h. la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti;
- i. la denominazione e la struttura dei curricula offerti agli studenti;
- j. le regole sugli obblighi della frequenza.

Valutazione

Art.113. Il Nucleo di valutazione provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell'attività

didattica mediante:

- a. la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti;
- b. l'analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
- c. l'esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d'esame superate e di titoli rilasciati.

Tali verifiche sono esposte nella relazione annuale redatta dal NdV come da DPR.132/03.

TITOLO VI - PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA

Istituzione, attivazione e disattivazione delle strutture didattiche e dei Corsi di studi

Art.114. QDU attiva, disattiva o modifica i Corsi di studio con autonome deliberazioni nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Gli eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inseriti nelle tabelle concernenti l'offerta formativa allegate al presente Regolamento;

Art.115. L'istituzione di una nuova Scuola in sede di prima applicazione è deliberata dal C.A.

Art.116. L'istituzione di un nuovo Corso di studi Accademico di 1° livello avviene su proposta di una Scuola e delibera dal C.A.;

Art.117. L'istituzione di un Corso di studi di 2° livello avviene su delibera del C.A. e del C. di A e successivo decreto ministeriale;

Art.118. L'attivazione di un nuovo Corso di studi di Qualifica Professionale avviene su delibera del C.A. e del C. di A e successiva determina regionale;

Art.118. L'organo proponente deve stilare il progetto e il relativo Ordinamento didattico, in cui si definiscono in particolare:

- a. La denominazione del Corso di studi, la sua durata, gli obiettivi formativi specifici e il profilo professionale alla cui formazione è finalizzato, la classe di appartenenza, la Scuola o Dipartimento di afferenza;
- b. L'elenco delle attività formative istituzionali finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i "curricula" previsti dal Corso specificando gli ambiti disciplinari attivati, i settori scientifico-disciplinari e i crediti per ambito disciplinare nonché le altre attività formative contemplate dai decreti ministeriali con l'assegnazione dei relativi crediti;

- c. La tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- d. Eventuali modalità di accesso dei partecipanti, il numero massimo o minimo di iscritti previsto;
- e. L'ammontare delle quote d'iscrizione previste e dei contributi di frequenza;
- f. Le dimensioni della domanda studentesca potenziale;
- g. La sede di svolgimento del corso;
- h. Le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili;
- i. Le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e disponibili;
- j. Il piano di fattibilità finanziario, ovvero l'analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi.

Art.120. La proposta di attivazione o di modifica di un corso di studi, redatta in conformità al presente regolamento, è approvata come definita con motivata constatazione della sussistenza dei relativi presupposti di fattibilità, con delibera del C.A e del C di A. per quanto di loro competenza ed entra in vigore a partire dall'inizio del successivo anno accademico, salvo diversa delibera del C.A.

Art.121. Sono presupposti per la valutazione della fattibilità di un Corso:

- a. rispondenza a giustificate esigenze scientifiche e socio-economiche, considerate anche dal punto di vista territoriale;
- b. sussistenza di adeguate risorse di personale docente (con particolare riferimento agli insegnamenti di base e caratterizzanti del Corso di studi), di personale tecnico, aule, attrezzature e laboratori, valutate anche in relazione al numero degli studenti che si prevede di poter accogliere, tenendo conto delle modalità previste per lo svolgimento e la fruizione delle attività formative.

Art.122. I Corsi di studi possono essere attivati anche mediante accordi tra diverse Scuole dell'Istituzione (Corsi di studi interScuole) o convenzioni tra altre Accademie o Università (Corsi di Studi interuniversitari). I regolamenti dei Corsi di studi interscuole e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad una Istituzione convenzionata l'iscrizione degli studenti, il rilascio del titolo finale e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo quanto diversamente previsto dagli accordi o convenzioni;

Art.123. Il C.A., sentiti il coordinatore del corso di studio interessato e il parere del Nucleo di

Valutazione, verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi qualificanti di ciascun corso e la risposta che le proposte didattiche hanno ottenuto e delibera in merito alla modifica, attivazione o disattivazione dei corsi;

Art.124. Si considerano presupposti per la disattivazione di un Corso di studi:

- a. il venire meno delle ragioni giustificative di cui ai precedenti comma;
- b. una significativa persistente riduzione delle immatricolazioni;
- c. la compatibilità o meno con il mantenimento della qualità dell'offerta formativa e con la organizzazione dei Corsi di studi già attivati nell'Istituzione.

Art.125. In caso di disattivazione di un corso di studi, l'Istituto garantisce il conseguimento del titolo anche mediante il riconoscimento dei crediti acquisiti ed il passaggio ad altro corso di studi, delegando al C.A. la disciplina delle relative carriere.

Programmazione didattica

Art.126. Ai sensi dello Statuto, il C.A. è l'organo preposto al piano di sviluppo triennale dell'attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all'approvazione annuale del Manifesto degli studi dell'Istituto.

Art.127. La durata dell'Anno Accademico è fissata dal 1 settembre al 31 agosto. Ciò non contrasta con la possibilità di anticipare le attività didattiche in sede di calendario accademico.

Art.128. Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli studi il C.A. si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali e comunque entro i tempi necessari all'avvio delle attività, formula motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:

- a. integrazioni e modifiche al piano di studi annuale;
- b. piano di copertura degli insegnamenti;
- c. piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario;
- d. piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative;
- e. piano delle prove di accesso, delle verifiche d'esame e delle prove finali.

Art.129. Gli strumenti di programmazione didattica annuale, se organizzati, possono essere aggiornati dal C.A. in corso d'anno, in caso di situazioni non prevedibili all'atto della loro approvazione.

Piano degli studi annuale

Art.130. Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicando il peso in termini di CFA, di ore di lezione, laboratorio ed esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento;

Art.131. Il piano di studi annuale è definito ogni anno nel rispetto dell'ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento didattico del Corso di studio. Esso dovrà essere consegnato 2 settimane prima della data di distribuzione di cui all'art. 55 comma 3.

Piano di utilizzo degli spazi e degli orari

Art.132. Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo;

Art.133. Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione della disciplina, il nome del docente, l'orario e l'aula, giorni d'inizio e conclusione delle lezioni;

Art.133. Il piano è approvato dal C.A., quindi pubblicato all'albo dell'Istituto e per via telematica almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun periodo didattico ed è un Ordine di servizio immediatamente esecutivo e definitivo.

Art. 134. Il piano operativo di spazi ed orari può essere modificato dal C.A. e dal C.d.A. in qualsiasi momento dell'anno.

Manifesto annuale degli studi

Art.134. Entro il 30 luglio di ogni anno il C.A. e, per quanto di sua competenza, il C. di A., approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:

- a. il piano annuale di ciascun corso di studio;
- b. le modalità di accesso degli studenti;
- c. le modalità di immatricolazione e d'iscrizione;
- d. i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione;
- e. i termini e le modalità dell'eventuale accertamento della preparazione iniziale;

Rev 04/10/2017

Pagina 27 di 49

Quasar Progetto s.r.l. - via Crescenzo, 17/A - 00193 Roma - p.iva IT04095221000 - REA 729012 - t. (+39) 06 8557078 - info@quasar.university - www.quasar.university

f. l'ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti.

Art.135. I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettera a), b), d), e) del presente articolo da inoltrare al C.A. entro il 15 luglio di ogni A.A. per le opportune deliberazioni;

Art.136. Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 30 settembre di ogni A.A.

Coordinamento delle attività didattiche

Art.137. Ferma restando la libertà di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi di insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporalizzazione delle attività;

Art.138. Il coordinamento delle attività del corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine l'organo collegiale del corso viene riunito entro il 28 febbraio di ogni A.A. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani. L'organo collegiale si riunisce altresì prima dell'inizio dell'A.A. per verificare l'adeguatezza e la coerenza dei programmi di insegnamento proposto dai docenti con le finalità del corso di studi;

Art.139. Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell'ambito di una medesima struttura didattica compete all'organo collegiale della struttura didattica medesima;

Art.140. Il coordinamento e le delibere relative alle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al C.A.;

Art.141. A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli studi, il C.A. potrà essere allargato, a titolo consultivo, ai responsabili delle diverse strutture didattiche.

Verifica dei risultati delle attività formative

Art.142. QDU si pone l'obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni;

Art.143. La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il

controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti;

Art.144. I Consigli di Scuola e/o di Corso di studio, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d'esame e dei giudizi degli studenti sull'efficacia dei corsi.

TITOLO VII - ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

Forme didattiche

Art.145. Le attività didattiche svolte dall'Istituto possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione delle sperimentazione didattica prevista.

Art.146. In ogni caso, gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni teoriche o teorico-pratiche, di corsi e moduli e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Corsi di insegnamento

Art.147. Per i corsi AFAM, le attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 nonché dalla normativa vigente.

Art.148. Gli insegnamenti possono essere di durata annuale o pluriennale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.

Art.149. Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all'interno del programma d'insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.

Art.150. Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tecnico di laboratorio o di altra figura preposta al ruolo.

Art.151. Dato l'alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici assumono valenza autonoma e rappresentano momenti necessari di formazione dello studente.

Attività culturali

Art.152. I seminari, gli incontri, le conferenze, i workshop, gli allestimenti, visite a musei e gallerie e ogni attività organizzate dell'Istituto sono riconosciute come attività formative consistenti nella partecipazione attiva degli studenti, poiché presentano, approfondiscono, praticano i temi oggetto di insegnamento.

Tirocini

Art.153. Il tirocinio durante il percorso di studi (curriculare), consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell'Istituto, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d'insegnamento.

Art.154. Il tirocinio extra curriculare può essere effettuato solo al termine del percorso formativo ed essere attivato esclusivamente entro i sei mesi dall'ottenimento del titolo. Il tirocinio extra curriculare è regolato dalla DRG 199/2013/Regione Lazio.

Art.155. Un tirocinio extra curriculare ha una durata massima di un massimo di sei mesi.

49Art.156. Il tirocinio curriculare è previsto da Bando per i corsi accademici Master di 1° livello. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità di svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.

Art.157. Al termine di un corso di diploma accademico, di un corso Master Accademico, di un corso di qualificazione professionale e compatibilmente con le richieste ricevute da aziende di settore, studi di progettazione, agenzie di comunicazione e varie, è attivato un servizio di job placement per gli studenti diplomati. Al fine di partecipare al servizio di job placement lo studente dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- a) aver frequentato almeno il 90% delle lezioni;
- b) aver consegnato, durante il corso, degli elaborati nei tempi e modi previsti;
- c) essere regolare dei pagamenti del corso;
- d) aver partecipato, durante il proprio percorso didattico, alle attività svolte da QDU;
- e) non aver subito sanzioni disciplinari da parte di QDU durante la frequenza del corso;

f) aver conseguito nel triennio 180 CFA.

TITOLO VIII - ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

Accertamento della preparazione degli studenti

Art.157. L'accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:

- a. test d'ingresso per l'accertamento della preparazione iniziale e colloquio di selezione corsi di studio;
- c. prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia ed esami di profitto;
- d. prove finali di tesi (per i Corsi di diploma accademico)
- e. prove esami regionali (per i Corsi di Qualifica Professionale)

Art.158. A ciascuna delle prove di cui al comma a, b,c,e,d corrispondono altrettante procedure di accertamento.

Art.159. In particolare il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati, nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, all'inizio di ogni corso i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia eventualmente previste.

Art.160. L'accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante la votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l'esame. L'accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell'esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia previste.

Art.161. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti al docente titolare del Corso.

Art.162. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di diploma di 1° livello che prevede almeno due appelli per ciascuna sessione di esami nel corso dell'A.A. approvate dal C.A. Di norma le sessioni d'esame sono: sessione invernale (febbraio), estiva (giugno-luglio). Appelli straordinari possono essere autorizzati di volta in volta dal C.A. dietro motivata proposta

delle strutture didattiche, debbono concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo.

Nella stessa sessione, tra un appello e l'altro devono di norma trascorrere almeno 7 giorni di pausa.

Art.163. L'accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d'esame per i corsi di qualifica professionale che prevede un'unica sessione per ciascun insegnamento, per ciascuna edizione del singolo corso di qualifica dell'A.A.

Art.164. La data di un appello di esame non può essere anticipata e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione al Direttore Didattico e, dopo suo visto, alla segreteria didattica e per via informatica, almeno una settimana prima della data di inizio degli esami prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.

Art.165. Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno 7 giorni prima. Gli studenti hanno diritto d'accesso agli elaborati prodotti della prova scritta e alla discussione sui medesimi con il docente titolare del corso.

Art.166. L'esame finale di profitto deve svolgersi all'interno di ogni sessione e non può in ogni caso essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.

Art.167. La sessione degli esami finali di profitto per i corsi di diploma accademico ha inizio normalmente almeno 7 giorni dopo la conclusione dell'ordinaria attività didattica, o almeno 3 giorni dopo la sospensione, fatte salve diverse delibere del C.A.

Art.168. La sessione degli esami finali di profitto per i corsi di qualifica professionale ha inizio per ciascun insegnamento a conclusione dello stesso, considerato il carattere propedeutico di ciascun insegnamento, fatte salve diverse delibere del C.A.

Art.169. Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il C.A. può autorizzare lo svolgimento di preappelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre appelli devono comunque rientrare all'interno della sessione degli esami di profitto che potrà in tal caso essere anticipata.

Art.170. Gli esami finali di profitto sono pubblici.

Art.171. L'esame finale di profitto s'intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

Ammissione agli esami di profitto

Art.172. Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:

- a. essere in regola con l'iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse

e contributi;

b. essere in regola con gli obblighi di frequenza se previsti per ogni singolo corso.

Art.173. Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo. Lo studente può sostenere nel corso dell'A.A. tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.

Art.174. Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell'A.A. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d'esame.

Art.175. Gli esami sostenuti con esito negativo o i voti rifiutati dallo studente non devono e non possono essere verbalizzati. Lo studente può ripetere l'esame nell'appello immediatamente successivo. La valutazione negativa non comporta l'attribuzione di un voto. Essa può essere annotata mediante un giudizio sul verbale (secondo i casi: ritirato o respinto), non è inserita nel curriculum dello studente, pertanto non influisce sulla media della valutazione finale.

Art.176. Nel caso di esami su più annualità è sancito il principio della propedeuticità.

Commissione degli esami di profitto

Art.177. Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti al docente titolare del corso (presidente).

Art.178. La verbalizzazione dell'esito dell'esame è effettuata dal presidente che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta.

Art.179. La valutazione conclusiva dell'esame di profitto viene trascritta sul verbale e sul libretto personale dello studente, validata esclusivamente dal docente titolare del Corso.

Ammissione ai corsi di studio

Art.180. I corsi di studio presso QDU sono ad accesso libero subordinato a test d'ingresso e colloqui di selezione per i corsi accademici, ad accesso libero subordinato a colloquio conoscitivo e motivazionale, per i corsi di qualificazione professionale.

Art.181. I corsi ad accesso libero subordinato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti.

Art.182. L'Istituto, su delibera del C.A., può riservarsi di istituire l'accesso a numero programmato per determinati corsi di studio e può riservarsi di variarlo per ciascun anno accademico. Indicazioni in merito saranno indicate per ciascun corso all'interno del Manifesto degli studi.

Art.183. Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall'eventuale prova d'ingresso in base al possesso di determinati requisiti.

Prova finale di diploma accademico

Art.184. Per il conseguimento del Diploma Accademico di 1° livello si rimanda al regolamento tesi, deliberato dal C.A.

Art.185. I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma di 1° livello sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento e approvato dal C.A.

Art.186. La prova finale di diploma deve comunque consistere in un lavoro che testimoni produzione e ricerca artistica opportunamente corredato da adeguato supporto teorico, o nello svolgimento di un tema di ricerca storico-teorica o metodologica, secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico;

Art.187. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti 3 appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell'A.A. successivo;

Art.188. Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:

- a. aver frequentato il rispettivo corso di studio;
- b. aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguendo il corrispondente numero di crediti;
- c. aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei CFA.;
- d. essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e dei contributi.

Art.189. Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore Didattico entro i termini stabiliti dal C.A. e provvedere al versamento del contributo per l'esame di diploma stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore Didattico può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 10 giorni prima della data di discussione delle tesi;

Art.190. La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione, di una tesi la cui copia deve essere consegnata presso la segreteria didattica dell'Istituto entro il termine stabilito dal Direttore Didattico, completa della firma del professore relatore;

Art.191. Il relatore della prova finale deve essere o essere stato al momento dell'assegnazione della tesi un professore dell'Istituto;

Art.192. Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone contezza in sede di discussione della tesi, onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva;

Art.193. Per la prova finale di diploma di 1°, l'argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno 6 mesi prima della prova finale di diploma.

Art.194. Per la prova finale di diploma di 1° livello è data facoltà al docente relatore di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso il relatore può accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina;

Art.195. Nello svolgimento dell'argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l'impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con il relatore ed eventuale correlatore, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il relatore e/o correlatore a ritirare l'argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.

Art.196. La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 15 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 95. Per votazioni di ammissione superiori a 100, i punti a disposizione delle commissioni giudicatrici sono pari alla differenza tra 110 e la votazione di ammissione. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnata la lode nonché l'eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di "dignità di pubblicazione" che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al C.A. per i riconoscimenti di merito.

Art.197. Le commissioni giudicatrici sono composte da almeno 5 docenti compresi il relatore ed eventuale correlatore e vengono nominate dal Direttore Didattico;

Art.198. Il Presidente delle commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore Didattico o suo

delegato;

Art.199. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, anche esperti e ricercatori esterni;

Art.200. La prova finale è sempre individuale. Il professore relatore può motivare lavori di tesi collettive sul medesimo tema o argomento, chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque valutazione individuale;

Art.201. Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.

TITOLO IX - QUALITÀ DELLA DIDATTICA

Attività di orientamento e tutorato

Art.202. QDU organizza sinergiche attività di orientamento e di tutorato attraverso l'Ufficio di orientamento e tutorato.

Art.203. L'attività di orientamento si svolge in entrata, in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente al suo interesse e vocazione, e in uscita, in modo da fornire ai diplomati, per quanto possibile, utile inserimento nelle attività professionali sul territorio;

Art.204. L'attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da specifico servizio di orientamento attivato dall'Istituto e approvato dal C.A. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro coordinato da un responsabile designato dal Direttore Generale. Il piano viene attuato in entrata con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi; e in uscita con attività di tirocinio e stages presso istituti e aziende attinenti gli ambiti d'interesse dell'Istituto, previa stipula di convenzioni;

Art.205. L'attività di tutoring viene svolta sulla base di specifiche indicazioni segnalate dai regolamenti didattici dei corsi accademici ed attivato dall'Istituto e approvato dal C.A.

Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro coordinato da un responsabile designato dal Direttore Didattico;

Art.206. Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti e dei tutor;

Art.207. QDU organizza altresì attività di tutorato dirette a:

- a. contribuire all'orientamento degli studenti nel corso degli studi accademici;
- b. migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento;
- c. favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando nell'insieme le caratteristiche qualitative della didattica;
- d. rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e un'attiva partecipazione ai processi formativi accademici.

Art.208. L'attività di tutorato viene svolta sinergicamente all'attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da specifico servizio di orientamento e tutorato attivato dall'ISTITUTO e approvato dal C.A.;

Art.209. Annualmente il C.A. approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti;

Art.210. Le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da personale tecnico-amministrativo e da allievi.

Ufficio Erasmus e Ufficio per l'internazionalizzazione

Art.211. L'Istituto ha in via di attivazione un Ufficio che favorisce gli scambi internazionali e partecipa al Programma Erasmus istituito dall'Unione Europea per la promozione e la reciproca conoscenza dei cittadini dei diversi Paesi membri e l'integrazione dei vari sistemi accademici, universitari e di formazione. L'Ufficio Erasmus favorisce la possibilità che studenti e professori dell'Istituto trascorrono un periodo di studio, ricerca artistica o preparazione della tesi presso le Accademie/Università straniere con cui si sono stipulati accordi bilaterali.

TITOLI X - TITOLI ACCADEMICI

Rilascio dei Diplomi accademici

Art.212. I titoli di studio aventi valore legale conferiti da Quasar Design University vengono rilasciati dal Direttore Didattico.

Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte dal Direttore Generale e dal Direttore Didattico (o da un delegato che sia comunque il coordinatore del Corso stesso). Le autorità preposte alla firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

Rilascio di titoli congiunti

Art.213. L'Istituto, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell'Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere;

Art.214. L'Istituto definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi CFA con le altre istituzioni di cui al comma 1. ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l'Istituto e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal C. di A. su parere favorevole del C.A.

Art.215. Il titolo viene conferito dalle Accademie convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato congiuntamente dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

Certificazioni dei titoli di studio

Art.216. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all'interessato il diploma accademico di 1° livello. Quale supplemento al diploma l'Istituto rilascia certificazione (Diploma supplement) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al "curriculum" specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

TITOLO XI - STUDENTI

Rapporto formativo

Art.217. Con l'iscrizione dello studente e l'accettazione da parte dell'Istituto, si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale degli studi;

Art.218. Con l'iscrizione lo studente s'impegna a versare tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto degli Studi per l'intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d'accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l'impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell'Istituto;

Art.219. L'iscrizione ai corsi di diploma di 1° livello si può ottenere solo in qualità di studente;

Art.220. Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell'ambito di programmi di scambi internazionali iscritti ai corsi Master accademici di 1° livello, ai corsi di diploma accademico di 1° livello, ai corsi di qualificazione professionale;

Art.221. Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4 sono esclusi dall'elettorato passivo per la

designazione dei rappresentanti negli organi accademici;

Art.222. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma accademico di 1° livello, a più corsi Master accademici di 1° livello, né è ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello;

Art.223. Lo studente può essere iscritto ad un determinato corso di diploma di 1° livello. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli anni di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto o acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

Immatricolazioni

Art.223. Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di 1° livello, annuali di qualificazione professionale, di Master sono indirizzate al Direttore Generale dell'Istituto e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi;

Art.224. La domanda di immatricolazione deve essere presentata, anche per via telematica, entro i termini stabiliti annualmente dal C.A. e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore Generale può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo;

Iscrizioni e libretti accademici personali

Art.225. Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente che non abbia effettuato iscrizione diretta al triennio accademico di 1° livello, rinnova l'iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica e versamento, entro i termini prescritti. Il termine è stabilito dal C.A. e pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi;

Art.226. Il rinnovo dell'iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere autorizzato dal Direttore Generale dell'Istituto.

Art.227. Lo studente che ha ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi a quello d'immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art.228. Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Istituto in qualità di studente ed efficace come:

- a. documento di riconoscimento all'interno dell'Istituto e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio;
- b. documento contenente il percorso didattico dello studente;
- c. documento comprovante l'iscrizione all' Istituto.

Art.229. Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.

Art.230. Lo studente che non abbia ottenuto l'immatricolazione o l'iscrizione ad anni accademici successivi non può compiere alcun atto di carriera accademica.

Art.231. Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

Immatricolazione in base a titolo di studio straniero

Art.232. L'Istituto applica le disposizioni generali sull'ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e italiani in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, contenute nelle leggi e regolamenti vigenti, nonché nelle disposizioni applicative periodicamente emanate dal MIUR;

Art.233. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali, ovvero l'Ufficio Erasmus e per l'internazionalizzazione, il C.A.:

- a. determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al 1° anno di corso per ogni A.A. e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche;
- b. approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
- c. emana ogni altra disposizione per attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica.

Art.234. La domanda di immatricolazione è accolta se dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero eventualmente resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio risulti che:

- a. consenta l'accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello scelto all'Istituto;

- b. qualora tale corso non esista, consenta l'accesso ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest'ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione;
- c. sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell'ammissione agli studi accademici.

Art.235. Apposita commissione di valutazione provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri per l'ammissione ai corsi dell'Istituto portando le risultanze ad approvazione del C.A.

Iscrizione di diplomati

Art.236. I diplomati di 1° livello possono chiedere iscrizione ad altro corso di diploma di 1° livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi;

Art.237. La domanda deve essere presentata entro la data stabilita nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie;

Art.238. Non è consentita l'iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto;

Art.239. Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste, se non per le discipline d'indirizzo.

Iscrizione a corsi singoli

Art.240. Gli studenti iscritti presso altre Accademie italiane ed estere, Facoltà delle arti o corsi corrispondenti, possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare, per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale contributo sarà individuato dal C. di A., salvo il caso di studenti iscritti presso Accademie o istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità;

Art.241. I cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale, previo versamento di un contributo di quanto dovuto per l'iscrizione come studente regolare per il relativo anno di corso, per ogni attività attestata. Tale contributo sarà individuato dal C. di A.

Curricula e piani di studio individuali

Art.242. L'ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i "curricula";

Art.243. Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel 1° anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l'intera durata del corso di studi cui si riferisce;

Art.244. Nel caso in cui lo studente intende motivatamente modificare, durante il percorso di studio, il piano di studi iniziale, è tenuto a riformulare domanda del nuovo piano di studi. L'approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente;

Art.245. I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal C.A. su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

Frequenza dei Corsi e modalità sostitutive

Art.246. La frequenza è obbligatoria se esplicitamente prescritta dai Regolamenti dei Corsi di studi, che definiscono anche le percentuali di presenze necessarie ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. I Regolamenti di ogni Corso di studi possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi accademici per studenti lavoratori, disabili o comunque dispensati dalla frequenza delle attività didattiche;

Art.247. La possibilità di riconoscere lo stato di non frequentanti a studenti che non siano lavoratori o disabili è subordinata all'attuazione da parte della Scuole di supporti formativi alternativi alla frequenza, compresi quelli a distanza;

Art.248. Gli studenti che abbiano incarichi di rappresentanza sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali;

Art.249. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo avuto la possibilità di frequentare le attività formative previste dal suo curriculum formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti per l'intero Corso di studi e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio;

Art.250. Lo studente fuori corso, che non abbia già ottenuto l'attestazione di frequenza, deve frequentare e superare le prove mancanti alla propria carriera accademica;

Art.251. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. Il Regolamento del Corso di studi disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di reinscrizione, tenendo conto delle frequenze attestate, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente;

Art.252. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studi. In caso di contemporanea iscrizione lo studente decade dal Corso di studi al quale si è iscritto successivamente;

Art.253. Lo studente ha facoltà di acquisire crediti aggiuntivi oltre a quelli richiesti dal proprio percorso, usufruendo di attività formative dell'Istituto e di altre Istituzioni, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo. Tali crediti potranno essere ritenuti validi ai fini del raggiungimento del numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studio, solo se lo studente avrà superato le prove relative alle attività formative obbligatorie previste dal proprio piano di studi.

Sanzioni disciplinari

Art.254. Spetta al Direttore Didattico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell'Istituto quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.

Art.255. Le sanzioni che possono essere adottate al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:

- a. ammonizione;
- b. interdizione temporanea da uno o più corsi;
- c. sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
- d. espulsione temporanea dall'Accademia, fino ad un massimo di 3 anni, con conseguente perdita degli appelli d'esame;
- e. radiazione dell'Istituto.

Art.256. Le sanzioni vengono applicate dal Direttore Didattico, previa audizione dello studente, in successione;

Art.257. Nei casi previsti di cui alle lett. b), c), d), e) lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima dell'audizione e può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione;

Art.258. Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente;

Art.259. La radiazione dall'Istituto comporta la comunicazione dell'addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

TITOLO XII- MOBILITÀ INTERNA ED ESTERNA

Trasferimento ad altre Accademie

Art.260. Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore entro il 31 dicembre di ogni A.A., purché l'istanza sia accompagnata, ove richiesto dall'Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell'Accademia ospitante ad accogliere la domanda.

Art.261. A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento lo studente interrompe la carriera presso Quasar Design University, salvo che non abbia ritirato l'istanza prima dell'inoltro del foglio di trasferimento.

Art.262. L'accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.

Art.263. Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e CFA acquisiti.

Trasferimenti da altre Istituzioni

Art.264. La domanda di trasferimento da altra Istituzione di pari livello, anche da quelle straniere, indirizzata al Direttore, deve pervenire Quasar Design University entro il 31 dicembre di ogni anno accademico;

Art.265. Alla domanda di trasferimento di altra Istituzione deve essere allegato il curriculum accademico svolto, con relativi esami sostenuti e CFA acquisiti. Potrà inoltre essere richiesto di allegare alla domanda, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita, corredato dal monte orario di insegnamento;

Art.266. Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti

presso l'Istituzione di provenienza, con l'indicazione:

- a. di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricula pregressi e piani di studio attivi presso Quasar Design University;
- b. di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati Quasar Design University.

Art.267. Gli studenti che richiedano il trasferimento da altre Istituzioni debbono comunque essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso ai diversi indirizzi.

Passaggi di corso

Art.268. E' consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al Direttore dell'Istituto entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi;

Art.269. Il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello è consentito solo a conclusione dell'A.A. e in senso orizzontale per la medesima annualità. I CFA acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso sono previsti, fermo restando l'obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l'intera durata del nuovo indirizzo;

Art.270. Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all'ammissione diretta all'Istituto possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Prova riservata, meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

Riconoscimento degli studi pregressi

Art.271. E' consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:

- a. in possesso di titolo accademico o universitario;

- b. in possesso di titoli accademici o universitari conseguiti all'estero;
- c. in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.

Art.272. L'eventuale riconoscimento deve avvenire mediante:

- a. presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l'indicazione degli esami di profitto sostenuti;
- b. presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto;
- c. presentazione della certificazione ufficiale dell'istituzione equipollente di provenienza.

Art.273. Il riconoscimento può avvenire mediante:

- a. la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative uguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell'Istituto, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto;
- b. la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.

Art.274. Esami e crediti formativi conseguiti in attività Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente;

Art.275. In prima applicazione, i riconoscimenti saranno istruiti dalla Commissione didattica e deliberati dal C.A.

Sospensione e interruzione temporanea degli studi

Art.276. Lo studente ha la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi, ottemperanza ad obblighi e servizi, gravi cause documentate e dimostrabili. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.

Art.277. Oltre a quanto previsto dal precedente punto, lo studente ha facoltà di interrompere gli studi, una sola volta durante l'intero percorso formativo, restando in regola con quanto previsto dal contratto di iscrizione.

Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente e reinscrivere per concludere il corso, deve presentare domanda entro i due anni dall'accettazione da parte del Direttore della domanda di interruzione temporanea, allegando:

- a. curriculum accademico svolto;
- b. versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi;
- c. versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l'anno accademico in cui viene presentata la domanda.

Decadenza della qualifica di studente

Art.280. Decade dalla qualifica di studente:

- a. chi non abbia rinnovato l'iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso;
- b. chi, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui sopra.
- c. chi, pur essendo in regola con iscrizione ed esami di profitto, subisca un provvedimento disciplinare quale l'espulsione dall'Istituto.

Art.281. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.

Cessazione della qualifica di studente

Art.282. La qualifica di studente iscritto all'Istituto cessa per:

- a. conseguimento del titolo di studio;
- b. trasferimento ad altra Accademia;

- c. rinuncia agli studi;
- d. decadenza.

TITOLO XIII - DIRITTO ALLO STUDIO

Diritto allo studio

Art.283. L'Istituto persegue l'obiettivo di agevolare l'accesso agli studi accademici e la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l'organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica;

Art.284. L' Istituto provvede all'attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti, oltre che attraverso un Bando generale delle Borse di studio autonomo/Contest, che disciplina il diritto allo studio autofinanziato dall'Istituto stesso cui fanno riferimento i Corsi di diploma accademico e di qualifica professionale;

Art.285. L'Istituto disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al primo punto del presente articolo, mediante bandi di concorso per:

- a. attività di collaborazione part-time degli studenti a supporto del funzionamento delle strutture accademiche, aiuto tecnici dei servizi, partecipanti ad attività di produzione dell'Accademia, stage e workshop;
- b. esonero totale o parziale del pagamento delle tasse di iscrizione per i Corsi di Diploma di 1° livello;
- c. restituzione del 50% della quota corso, per un vincitore di borsa di studio ogni 10 iscritti ai corsi di diploma accademico e di qualificazione professionale, come da Bando generale QDU/Contest, regolamentato attraverso un contest il cui brief è stabilito annualmente e pubblicato sui vari canali istituzionali e social dell'Istituto.

Art.286. La regolamentazione di cui al presente comma viene approvata dal C.A., sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al C. di A. per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

Studenti diversamente abili

Art.287. L'Istituto garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti

Rev 04/10/2017

Pagina 48 di 49

Quasar Progetto s.r.l. - via Crescenzo, 17/A - 00193 Roma - p.iva IT04095221000 - REA 729012 - t. (+39) 06 8557078 - info@quasar.university - www.quasar.university

diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

TITOLO IVX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Norme finali e transitorie

Art.288. I corsi di studio attivati sono definiti nelle allegare tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e del Dipartimento di riferimento.

Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo dell'Istituto.